SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 166

ORDINI CAVALLERESCHI

06A06199

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 luglio 2006, n. **233.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge.

3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.

4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2006, N. 181

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, le parole: « Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali »; *le parole:* « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »; *le parole:* « Ministero dell'istruzione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero della pubblica istruzione »; *le parole:* « Ministero dei beni e delle attività culturali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero per i beni e le attività culturali »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-*bis* del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica – finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: ", programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione".

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino a: "politica industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale".

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente:

"Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato »;

al comma 3, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero delle attività produttive »;

al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6.* È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e

vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù »;

al comma 7, nel primo periodo, le parole: « Ministero dell'istruzione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero della pubblica istruzione » *e, nel secondo periodo, dopo le parole:* « decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 » *sono aggiunte le seguenti:* « , ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 »;

al comma 8, dopo le parole: « decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 » *sono aggiunte le seguenti:* « , nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale »;

al comma 9, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: « Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« *9-bis.* Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: ", ivi compresi la registrazione a livello internazionale" fino a: "specialità tradizionali garantite" sono soppresse »;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« *10-bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-*bis* del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-*bis* »;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

« *11*. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole e forestali" »;

al comma 12, le parole: « dal comma 13 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai commi 13, 19 e 19-*bis* »;

dopo il comma 13, è inserito il seguente:

« *13-bis*. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" »;

al comma 16, le parole: « Ministero dell'istruzione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero della pubblica istruzione »;

il comma 19 è sostituito dai seguenti:

« *19*. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del *Forum* nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44,

45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita ai sensi del comma 19-*ter* del presente articolo e delle relative risorse.

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Il Ministero si articola in dipartimenti";

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "di cui all'articolo 53";

c) al comma 2, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* turismo".

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 »;

il comma 22 è sostituito dai seguenti:

« *22.* Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera *a)*, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero

per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere *b)* e *c)*, il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) quanto alla lettera *d)*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del *Forum* nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera *e)*, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-*duodecies* a 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

"2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli a un

Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri" »;

il comma 23 è sostituito dai seguenti:

« *23.* In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-*quater* »;

dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

« *24-bis.* All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro".

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-*bis* del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.

24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-*quater* e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro

esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-*quater* e 24-*quinquies* si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-*quater* e 24-*quinquies*, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.

24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero".

24-novies. All'articolo 3-*bis*, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale" sono soppresse »;

al comma 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 »;

dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

« *25-bis*. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 379):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), il 18 maggio 2006.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 giugno 2006, con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 7 giugno 2006.

Esaminato dalla 1ª commissione, il 7, 13, 14 e 15 giugno 2006.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 giugno 2006.

Esaminato in aula il 28 giugno 2006 ed approvato il 4 luglio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 1287):

Assegnato alla I commissione, in sede referente, il 5 luglio 2006, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 6 e 11 luglio 2006.

Esaminato in aula l'11, 12 e 13 luglio 2006 ed approvato il 17 luglio 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

06G0252

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Vianello Tony, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Vianello Tony, nato a Caracas il 15 dicembre 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero Civil», conseguito presso l'«Universidad Santa Maria» in data 6 dicembre 1991;

Considerato che l'istante è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» come attestato in data 3 febbraio 1988;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vianello Tony, nato a Caracas il 15 dicembre 1959, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su architettura tecnica.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: , è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A06396

DECRETO 30 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Hoxhaj Ermira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hoxhaj Ermira, nata a Fier (Albania) il 6 giugno 1963, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Inxhinier Hidroteknik», conseguito presso l'«Universitetit te Tiranes-Enver Hoxha» in data 12 gennaio 1987 e che il titolo così conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore civile industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 6 luglio 2005;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Hoxhaj Ermira nata a Fier (Albania) il 6 giugno 1963, cittadina albanese è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: 1) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti e solo orale 2) ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore civile ambientale.

06A06397

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sabina cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Monterotondo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione del liquidatore pervenuta in data 27 aprile 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sabina cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in liquidazione, con sede in Monterotondo (Roma), codice fiscale n. 04918001007 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Silvia Valenti, nata a Agrigento il 24 febbraio 1976, con recapito in Roma, via G. Nicotera n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06514

DECRETO 22 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gruppo Servizi Italia 96 società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione del liquidatore in data 20 aprile 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gruppo Servizi Italia 96 società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma, codice fiscale n. 05208181007, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Silvia Valenti, nata a Agrigento il 24 febbraio 1976, domiciliato in Roma, via G. Nicotera n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06515

DECRETO 22 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cinema e Società - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 maggio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cinema e società - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 03621570583, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma, il 22 aprile 1968, con studio in Roma, via G. Nicotera 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06516

DECRETO 22 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «COOPSS Cooperativa progresso e solidarietà sociale a r.l.», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza presentata dal liquidatore ordinario in data 29 ottobre 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «COOPSS Cooperativa progresso e solidarietà sociale a r.l.» in liquidazione con sede in Bitonto (Bari), codice fiscale n. 03203260728, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Fernando Bianco, nato a Nardò (Lecce) il 1º aprile 1951 con studio in Nardò (Lecce), via G. Camore n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06517

DECRETO 22 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Agricola Aurora a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Nardò, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza del Tribunale di Lecce in data 1º febbraio 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Agricola Aurora a r.l. - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Nardò (Lecce), codice fiscale n. 01959760750, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, domiciliato a Lecce in via Leuca n. 198, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06518

DECRETO 23 giugno 2006.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. Alfonso Gianni.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante disposizioni in materia di «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in corso di conversione in legge, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale l'on Pier Luigi Bersani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 con il quale l'on. Alfonso Gianni è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Alfonso Gianni deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Alfonso Gianni è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale per i servizi interni.

2. Sono inoltre delegati al Sottosegretario di Stato on. Alfonso Gianni le questioni inerenti la materia della pianificazione delle politiche industriali, della fiscalità e dei flussi finanziari per le imprese.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Alfonso Gianni sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie ad esso assegnate, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di Costo. Tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare al Sottosegretario di Stato on. Alfonso Gianni, di volta in volta, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Alfonso Gianni è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate e per le altre materie di volta in volta indicate dal Ministro, riferendone al Ministro stesso.

Art. 3.

1. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario incaricato, il Ministro potrà delegare ad uno dei Sottosegretari presenti la competenza di quello assente.

Art. 4.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nel-

l'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra le Direzioni generali ed i Sottosegretari nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 23 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 361

06A06490

DECRETO 23 giugno 2006.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, sen. Paolo Giaretta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante disposizioni in materia di «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in corso di conversione in legge, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale l'on Pier Luigi Bersani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 con il quale il sen. Paolo Giaretta è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire al sen. Paolo Giaretta deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Paolo Giaretta è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi.

2. Sono inoltre delegati al Sottosegretario di Stato sen. Paolo Giaretta gli atti inerenti la materia dei Distretti industriali e delle relative politiche di settore.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Paolo Giaretta sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie ad esso assegnate, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di Costo. Tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare al Sottosegretario di Stato sen. Paolo Giaretta, di volta in volta, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Paolo Giaretta è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate, riferendone al Ministro.

Art. 3.

1. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario incaricato, il Ministro potrà delegare ad uno dei Sottosegretari presenti la competenza di quello assente.

Art. 4.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra le Direzioni generali ed i Sottosegretari nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 23 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 362

06A06491

DECRETO 23 giugno 2006.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, sen. Filippo Bubbico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante disposizioni in materia di «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in corso di conversione in legge, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale l'on Pier Luigi Bersani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 con il quale il sen. Filippo Bubbico è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire al sen. Filippo Bubbico deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Filippo Bubbico è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, per la parte trasferita al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. Filippo Bubbico sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie ad esso assegnate, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di Costo. Tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare al Sottosegretario di Stato sen. Filippo Bubbico, di volta in volta, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Filippo Bubbico è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate, riferendone al Ministro.

Art. 3.

1. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario incaricato, il Ministro potrà delegare ad uno dei Sottosegretari presenti la competenza di quello assente.

Art. 4.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra le Direzioni generali ed i Sottosegretari nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 23 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 363

06A06492

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2006.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993 con il quale stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aversa» ed è stato approvato il relativo disciplinare e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla Regione Campania, su istanza dei produttori, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa» limitatamente alla riduzione dell'acidità della tipologia Asprinio spumante di cui all'art. 6 del sopracitato disciplinare;

Considerate le motivazioni di natura tecnica, agronomica, climatica e di mercato addotte nella relazione presentata a supporto della richiesta di che trattasi;

Vista sulla sopracitata richiesta il parere favorevole della Regione Campania;

Visto il parere favorevole sulla citata domanda, espresso in data 22 giugno 2006, dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa» in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, per il vino a denominazione di origine controllata «Aversa» Asprinio spumante è ridotto da 8 g/l a 7 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06421

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 giugno 2006.

Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2006-2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive

che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la nota in data 25 maggio 2006 del Ministero dell'università e della ricerca - Ufficio di statistica;

Vista la nota in data 13 febbraio 2006 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio V;

Vista la nota in data 17 febbraio 2006 dello stesso Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III Notariato;

Vista la nota in 12 aprile 2006 del predetto Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Reparto libere professioni;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2006-2007;

Decreta:

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2006-2007 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è pari a 5.030 unità.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 21 giugno 2006

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro della giustizia
MASTELLA

06A06477

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.B. - Cooperativa Interporto Bologna S.c. a r.l.», in Castel Maggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.I.B. - Cooperativa Interporto Bologna S.c. a r.l.», con sede in Castel Maggiore (Bologna) (codice fiscale 02031801208) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964 domiciliato in Firenze, via Lamarmora n. 53 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06478

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.G.A. - Cooperativa Garanzia Associate a r.l.», in Alghero, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.G.A. - Cooperativa Garanzia Associate a r.l.», con sede in Alghero (Sassari) (codice fiscale 92018420908) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968 con studio in Roma, via G. Nicotera n. 24 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06479

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Impreser - Soc. coop. a r.l.», in Anzola dell'Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Impreser - Soc. coop. a r.l.», con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna) (codice fiscale 04096380375) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Maria Teresa Fulco, nata a Reggio Calabria il 19 febbraio 1963 domiciliata in Roma, con studio in via Chelini n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06480

DECRETO 10 maggio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Gabbiano - Soc. coop. a r.l.», in Comacchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 febbraio 2005 e del successivo accertamento in data 6 maggio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Gabbiano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Comacchio (Ferrara) (codice fiscale 91007780389) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Ferri, nato a Casacalenda (Campobasso) l'11 marzo 1951, con studio in Modena, viale Trento e Trieste n. 87 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A06481

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 22 giugno 2006.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza ai Sottosegretari di Stato del Ministero del commercio internazionale, on. Mauro Agostini e sen. Milos Budin.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Visti i regi decreti del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23 maggio 1924, n. 827, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare l'istituzione del Ministero del commercio internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006 con il quale l'on. Emma Bonino è stata nominata Ministro del commercio internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2006 con il quale sono stati nominati i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del commercio internazionale l'on. Mauro Agostini e il sen. Milos Budin;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopraindicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato on. Mauro Agostini e sen. Milos Budin intervengono in rappresentanza del Ministro del commercio internazionale presso le Camere e le Commissioni parlamentari, in relazione alle disposizioni che di volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire, per ogni intervento che si renderà necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. I Sottosegretari di Stato on. Mauro Agostini e sen. Milos Budin sono altresì delegati alla risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze parlamentari.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato, on. Mauro Agostini, coadiuva il Ministro del commercio internazionale nella trattazione degli affari inerenti alle relazioni con l'Unione europea ed alle questioni multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato, on. Mauro Agostini, nell'ambito delle direttive di indirizzo impartito dal Ministro, è delegato:

allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione verso economie e mercati emergenti in Asia ed in Africa;

alla trattazione dei rapporti con Simest, relativamente alla gestione dei fondi rotativi di «venture capital»;

alla attuazione della legge n. 56/2005, con esclusione delle materie relative agli Sportelli Unici all'estero ed agli accordi con le università;

allo studio ed alla formulazione di proposte di raccordo fra il sistema bancario ed il sistema di internazionalizzazione delle imprese;

ai rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di stato, sen. Milos Budin, coadiuva il Ministro del commercio internazionale nella trattazione degli affari inerenti alle relazioni bilaterali

intergovernative, ad esclusione dei Paesi dell'Africa e dell'Asia, nonché alle relazioni multilaterali con l'OCSE.

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Milos Budin, nell'ambito delle direttive di indirizzo impartito dal Ministro, è delegato:

allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione verso i Paesi dell'America del nord nonché verso economie e mercati emergenti nell'area del centro, dell'est e di vicinato europea e dell'America Latina;

alla trattazione dei rapporti con Finest ed Informest;

alla trattazione degli affari inerenti gli accordi di settore e gli accordi con le università;

allo sviluppo dei rapporti con il sistema camerale all'estero.

Art. 6.

1. Resta riservato alla potestà del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BONINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 364

06A06511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Molise - Irrigazione del basso Molise con le acque dei Fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento progetto definitivo. (Deliberazione n. 153/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. «legge obiettivo», e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, prevedendo la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (finanziaria per il 2004) e visti in particolare:

il comma 128 che rifinanzia il FAS;

il comma 130 che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, dispone che possa essere effettuata una diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, anche tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali, la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere

corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visti gli articoli 5, comma 1, e 8, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in base ai quali questo Comitato finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Molise, «l'irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore»;

Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con fa quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191) riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con fa quale questo Comitato ha finalizzato i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 — al netto di 23 Meuro destinati alla premialità — ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, al finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria, degli interventi inclusi nell'allegato elenco A, stabilendo altresì che, per quanto attiene all'intervento Biferno Fortore, collocato al numero 10 della graduatoria, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della delibera di assegnazione delle risorse ai sensi della legge n. 443/2001, si dovrà procedere ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici;

Vista la delibera 29 luglio 2005 n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245/2005), la quale ha, tra l'altro, finalizzato le disponibilità residue ex delibera n. 21/2004, prevedendo, al punto 2.4, che «l'intervento irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore verrà sottoposto a questo Comitato entro il 31 ottobre 2005, a condizione che nello stesso termine siano recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali» e che «in caso contrario le risorse saranno automaticamente attribuite al complesso degli interventi finanziati con la presente manovra secondo l'ordine di graduatoria», e stabilendo inoltre, al punto 4, che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei favori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonché tempi e modalità delle erogazioni;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con fa quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone e linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste le note n. 213 del 14 marzo 2004, n. 458, del 18 ottobre 2005 e n. 510 del 26 ottobre 2005, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici della regione Molise, la relazione istruttoria sul progetto definitivo «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto dell'opera, con prescrizioni e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione Molise, sottoscritta il 3 giugno 2004;

Considerato che l'opera di cui sopra è riportata al n. 10 della graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004;

Considerato che la propria delibera n. 98/2005, ai fini dell'ammissione al finanziamento FAS del progetto in questione, prevede che le prescrizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali siano recepite nel progetto esecutivo entro il 31 ottobre 2005;

Ritenuto pertanto di dover procedere solo all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

verranno realizzati:

il manufatto di presa e di derivazione, il complesso sifone di presa-pozzo piezometrico, l'impianto di sollevamento, la condotta premente, la vasca piezometrica e la parte della condotta di adduzione che si estende dalla vasca piezometrica al nodo da cui si diparte la diramazione al distretto n. 3 di Ururi e S. Martino Basso; la rete di distribuzione con le relative vasche di accumulo dei distretti n. 2 e 3 del Comprensorio di Ururi S. Martino (1748,23 ha); e l'alimentazione dei distretti n. 1 e 2 del Comprensorio di piane Alte e Cigno e n. 4 e 5 del comprensorio di Ururi S. Martino (2889,30 ha), con le seguenti caratteristiche tecniche:

- condotta sifone Biferno: acciaio DN 2000 lunghezza 827,00 m;
- condotta premente Biferno: acciaio DN 2000 lunghezza 750,00 m;
- condotta adduttrice Biferno: acciaio DN 2400-1600 lunghezza 17.954,00 m;
- condotte di diramazione alle vasche: acciaio DN 1000-600 sviluppo 6.393,00 m;
- condotte derivanti dalle vasche: acciaio DN 1000-300 sviluppo 24.274,00 m;
- condotte comiziali: PVC DE 315-125 sviluppo 19.268 m con limitati tratti in acciaio;
- n. 3 vasche piezometriche e di compenso per un accumulo totale di 38.970,00 metri cubi;
- impianto di sollevamento Biferno: dislivello geodetico medio di 121 m; 8 elettropompe ad asse verticale con potenza di 500Kw; 1 cabina di trasformazione da 5000 KVA;
- impianti di telerilevamento, telecontrollo e telecomando.

Il volume totale annuo derivato da Ponte Liscione sarà pari a 14,47 Mm cubi/anno;

l'intervento è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e sottoposto a screening ambientale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 21/2000; il relativo parere favorevole è stato emesso dall'Assessorato all'ambiente, con determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio conservazione della natura e valutazione di impatto ambientale n. 3 del 9 febbraio 2004;

la regione Molise ha espresso parere positivo, con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999;

il Corpo forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Campobasso ha emesso nulla osta alla realizzazione dell'intervento, con nota prot. 7838 del 16 luglio 2003;

la Soprintendenza ai beni archeologici della regione Molise, con nota 12 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'attraversamento dei suoli tratturali, subordinatamente ad alcune osservazioni e prescrizioni;

il presidente della regione Molise, con nota n. 222 del 9 gennaio 2004, sentiti i comuni interessati, ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;

in data 12 gennaio 2004 è stata effettuata la Conferenza di servizi, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002;

gli enti gestori delle interferenze hanno rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'intervento;

il responsabile unico del procedimento, con nota n. 136 del 6 febbraio 2004, ha comunicato che il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, avviato in data 4 dicembre 2003, si è concluso con la scadenza dei termini di legge, senza osservazioni e opposizioni;

il CTAR, nella seduta del 28 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo dell'intervento per un importo di 77.470.000,00 euro, subordinatamente ad alcune prescrizioni;

il Direttore generale Reti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Commissario *ad acta* per la gestione attività ex Agensud del Ministero delle politiche agricole e forestali, in data 20 luglio 2005, hanno convenuto che:

- l'intervento in argomento è coerente con l'attuale programmazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- in riguardo alle osservazioni già formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, la regione Molise provvederà ad ottemperare all'esame degli approfondimenti tecnici necessari, in sede di progettazione esecutiva, con particolare riguardo all'ottenimento di possibili economie gestionali;

- la regione Molise dovrà costituire un'adeguata struttura tecnico amministrativa di supporto al soggetto aggiudicatore per tutto l'*iter* procedurale;

il Ministero delle politiche agricole e forestali ha formulato una serie di prescrizioni, riportate nella nota n. 877 del 15 settembre 2005;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è individuato nel Consorzio Bonifica Integrale Larinese;

che, ai sensi della delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP D57H04000080001;

che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni di cui agli allegati 1 e 1-*bis*;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto è di 77.470.000,00 euro (comprensivo di IVA);

che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario, allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pur evidenziando per l'opera in argomento un «potenziale ritorno economico», rileva una scarsa redditività della gestione;

2. Delle considerazioni sui profili finanziari svolte dal Dipartimento politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale osserva che il Piano economico-finanziario appare incompleto;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo «irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2 L'importo di 77.470.000,00 euro costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate negli allegati 1 e 1-*bis*, che formano parte integrante della presente delibera, e sono suddivise tra prescrizioni da attuare in sede di progettazione esecutiva e prescrizioni da attuare nella fase di realizzazione.

2. *Clausole finali.*

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento «Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento», approvato con la presente delibera.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nei menzionati allegati n. 1 e 1-*bis*. La regione Molise dovrà costituire un'adeguata struttura tecnico-amministrativa, formata da rappresentanti della stessa regione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle politiche agricole e forestali, che dovrà fungere da supporto al soggetto aggiudicatore, per la puntuale verifica, *in primis*, dell'ottemperanza del progetto esecutivo alle osservazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali e, successivamente, per assicurare il regolare svolgimento dell'*iter* procedurale relativo all'affidamento ed all'esecuzione delle opere.

2.3 Il predetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. In particolare, relazionerà a questo Comitato sul recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni formulate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.5 Il CUP D57H0400008000 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 322

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI

1. GENERALI.

In sede di redazione del progetto esecutivo:

dovrà essere approfondito l'aspetto inerente la sottensione che di fatto l'impianto opera su derivazioni in atto per scopi irriguo-industriali ed idroelettrici e ne andrà quantizzato l'indennizzo da corrispondere ai legittimi titolari di concessione, in accordo alla normativa vigente;

l'importo «Spese generali» pari a € 5.820.461,40 previsto nel quadro economico del progetto definitivo dovrà intendersi quale limite massimo di spesa. Il responsabile del procedimento dovrà aggiornare l'importo previsto, motivandolo mediante la produzione di vari preventivi di spesa, spettanti alle varie figure professionali che concorreranno alla realizzazione dell'opera. La previsione aggiornata sarà inviata per approvazione al C.T.A.R.;

gli importi IVA, complessivamente pari a € 12.249.653,71 dovranno intendersi quale limite massimo e gli importi finali saranno determinati, in sede di gara, relativamente alle aliquote vigenti per le varie tipologie delle voci di spesa.

Nella fase di esercizio:

l'utilizzo per fini diversi da quelli inerenti l'irrigazione dei comprensori del Basso Molise dai fiumi Biferno e Fortore dovrà essere sottoposta all'attenzione degli Organi istituzionali regionali del Molise.

2. AMBIENTALI.

In sede di redazione del progetto esecutivo:

nell'area del comune di Larino, la sistemazione esterna dell'impianto di sollevamento, verrà progettata con una riduzione dei muri di sostegno, e la modellazione del territorio circostante verrà effettuata, con i rilevati che si renderanno necessari, in modo da riprodurre le morfologie del luogo;

nell'area dei comuni di Larino, di San Martino in Pensilis, di Ururi, di Rotello, di Santa Croce di Magliano, dovrà porsi particolare impegno e cura nella ricostituzione dell'attuale situazione morfologica e agronomico-forestale delle aree interessate dai lavori con particolare riguardo ai ripristino della vegetazione spondale dei corsi d'acqua, del manto erboso del tratturo e della rete sentieristica attraversata;

nell'area dei comuni di Ururi, di Rotello e di Santa Croce di Magliano, dovranno essere effettuati adeguati studi, che propongano anche la valorizzazione ambientale e la fruizione turistico-ricreativa delle aree, al fine di limitare la percezione delle vasche esclusivamente come opere tecnologiche;

nell'area del comune di Santa Croce di Magliano, dovrà essere posto particolare impegno e cura alle aree indicate dal Piano paesistico;

nell'area dei progetto esistono zone che possono rivestire interesse archeologico, in particolare in località Piano Palazzo in agro Rotello, in località Melanico in agro Santa Croce di Magliano e in località Colle Pizzuto in agro Larino. La Soprintendenza per i beni archeologici del Molise eserciterà sorveglianza continua durante la realizzazione dei lavori e sarà autorizzata a richiedere saggi preventivi;

gli effetti presunti sulle componenti della flora e della fauna degli habitat attraversati, oltre che temporanei e solo localmente di qualche entità, andranno opportunamente mitigati in fase di progettazione esecutiva;

In fase di realizzazione delle opere:

per i lavori previsti in fase di cantiere che interessano superfici ricadenti all'interno di aree SIC, e gli habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE, si adotti una pista di accesso ristretta ed aree di lavoro dimensionate allo scopo di risparmiare l'uso di tali superfici. Si eviti la formazione di piazzole di stoccaggio e di deposito di materiale e si provveda ad eseguire i lavori per lotti di modesta entità in modo da proseguire rapidamente sia i lavori che le operazioni di ripristino previste a seguire e nel più breve tempo possibile;

per le opere da realizzare in aree che ricadono all'interno dei SIC e che interessano, anche solo marginalmente, un habitat prioritario, in ragione di rapporti di prossimità o di rapporti ecologici, si proceda alle lavorazioni utilizzando una tempistica elaborata per recare il minor disturbo possibile; si provveda ad eseguire i lavori per lotti di modesta entità in modo da proseguire rapidamente sia i lavori che le operazioni di ripristino previste a seguire e nel più breve tempo possibile;

durante i movimenti di terra, i getti di CLS e le lavorazioni nei pressi di ricettori sensibili, così come nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere predisposti accorgimenti tali da non provocare alterazioni dei luoghi; dovranno essere adottati idonei sistemi di deviazione delle acque in modo da evitare che il naturale deflusso sia vettore verso valle del materiale rimaneggiato, dei rilasci di materiale o di malte cementizie o di altri eventuali inquinanti presenti per necessità di lavoro in quei luoghi. Resta inteso il divieto di utilizzare le superfici in alveo e le pertinenze immediatamente prossime all'alveo per gli accantonamenti di materiali che possano alterare lo stato originario delle acque di quei luoghi;

prima dell'inizio di lavori dovrà essere elaborato in accordo con le competenti autorità (ARPA, Corpo forestale dello Stato, ...) un progetto complessivo di monitoraggio, ricerca e gestione di durata almeno quinquennale per la verifica evolutiva dei sistemi derivanti dagli interventi di ripristino relativi: alla evoluzione dei suoli allo sviluppo della vegetazione ed alla dinamica evolutiva degli stadi delle serie di vegetazione, ai dinamismi faunistici per gruppi significativi della specie prioritaria di cui è segnalata la presenza;

in corrispondenza dei ricettori sensibili siano allestite idonee barriere provvisionali per limitare la propagazione di polveri, acque dilavanti, rumori;

sia assicurata la regimazione delle acque superficiali in modo tale che le acque provenienti dalle aree a monte del cantiere non dilavino le aree di lavorazione stoccaggio e/o deposito materiale;

nei tratti che interessano habitat umidi si dovranno adottare opportuni metodi di scavo e riempimento che assicurino la conservazione delle condizioni di idromorfia dei terreni anche utilizzando opportune opere di impermeabilizzazione del terreno.

3. TECNICHE.

In sede di redazione del progetto esecutivo:

le condizioni di stabilità dell'area posta a valle, lato destro, dello sbarramento «Ponte Liscione» saranno adeguatamente approfondite, mediante specifiche indagini e studi e le necessarie verifiche a carattere geologico e geotecnico;

dovrà essere verificata, rispetto alla scelta di tubazioni in pvc, la convenienza tecnico-economica di utilizzazione di altri tipi di tubazioni quali il PEAD;

dovranno essere approfondite le indagini e le analisi sia nelle zone delle opere d'arte che lungo la condotta, per meglio stabilire anche la sagoma degli scavi provvisori;

dovrà essere incrementato il franco tra massimo livello e bordo vasca di compenso, in particolare nella vasca piezometrica Biferno;

dovrà essere riesaminato il guscio interno del pozzo piezometrico (strutturalmente non solidale con la struttura esterna) tenendo conto di possibili carichi esterni dovuti alle acque d'infiltrazione tra le due strutture. Dovranno essere prodotti anche i particolari delle armature con una corretta attenzione alle sovrapposizioni specie nelle zone d'angolo;

dovranno essere adeguatamente giustificate le problematiche riguardanti la protezione catodica, le gallerie ispezionabili e la destinazione dei materiali di risulta degli scavi;

per quanto riguarda il sollevamento lato Biferno, dovrà essere adeguatamente verificata la scelta delle elettropompe ad asse verticale confrontandole con quelle ad asse orizzontale poste ai piedi del pozzo piezometrico, con possibilità di estrazione per manutenzione dalla sovrastante camera di comando. Dovrà altresì essere approfondito l'aspetto del moto vario, esaminando l'opportunità di inserire casse d'aria sulla mandata, atteso il beneficio che se ne avrebbe in caso di distacco dell'energia elettrica a fronte di un modesto costo;

prima dell'affidamento dei lavori, l'elenco dei prezzi unitari andrà integrato e maggiormente dettagliato.

ALLEGATO 1-*bis*

Prescrizioni integrative all'ALLEGATO 1 delle relazione istruttoria marzo 2004

«Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Bferno e Fortore» - Progetto definitivo.

PRESCRIZIONI TECNICHE.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

In relazione alla natura delle superfici di progetto, vanno indicate le «superfici irrigabili». A tal fine:

- il Consorzio deve certificare le superfici catastali al netto delle grandi tare aziendali (case, aie, ecc.), risultanti dai propri ruoli contributivi;

- la superficie irrigabile da considerare è il 92% della catastale secondo i ruoli del Consorzio (8% di piccole tare aziendali).

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Il fabbisogno annuo va ricondotto a 2810 $m^3/ha_{irrigabile}$ anno, considerando il fabbisogno medio cereali-ortaggi (4322 $m^3/ha_{irrigabile}$ anno) e adottando un coefficiente di parzializzazione di 0,65 (in conformità a scelte generali della regione Molise). Torna infatti 4322 × 0,65 = 2810.

La dotazione di punta continua nelle 24 h va ricondotta a d_{24}=37 l/s × $ha_{irrigabile}$ con riferimento al mese dei massimi consumi (luglio) e attribuendo al mese stesso un fabbisogno non superiore al 35% del totale annuo.

Torna infatti d_{24}= 0,35 × 2810 × 1000/(31*86400)=0,37 1/s × $ha_{irrigabile}$.

Il dimensionamento di progetto delle portate, esuberante rispetto ai fabbisogni irrigui locali, potrebbe risultare ragionevole in una strategia di predisposizione della condotta all'uso plurimo, ad esempio per servizio di estremità in periodo invernale.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Lo schema di sollevamento va ricondotto a soluzione «classica», con aspirazione a valle delle turbine e premente tradizionale verso la vasca di testata. Prevalenza e diametro della premente vanno ottimizzati, in riferimento ad oggettive condizioni di fornitura dell'energia (costo kwh dimostrato) e delle tubazioni di acciaio (listini, al netto di sconti).

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

In generale, la scelta delle tubazioni (soprattutto in riferimento ai medi e grandi DN) va dimostrata con elementi oggettivi di mercato, analizzando i costi in opera dei diversi materiali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

I tubi di grande diametro devono essere verificati staticamente con criteri appropriati (tubazioni flessibili), tenendo conto dei carichi ovalizzanti e delle variazioni di temperatura, e in riferimento a molteplici condizioni (in esercizio compresi moti vari; in prova a giunti scoperti; a tubazione vuota; a depressione interna; all'instabilità elastica, ecc.). Nel caso dell'acciaio, va preventivamente scelto il tipo (510, 410 ?), stabilendo eventualmente dei sovraspessori contro la corrosione.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

La condotta principale va dimensionata ottimizzando i diametri commerciali (metodo di Labye o simili), in relazione ad un campo di velocità di 0,5-2,0 m/s, e dei coefficienti di scabrezza ottimali, tenendo altresì conto dei prezzi di Elenco (una volta scelto il tipo di tubazione più conveniente, con le analisi del punto precedente relativo alla scelta delle tubazioni). L'ottimizzazione va parametrizzata in funzione di varie quote delle vasche e della quota minima eventualmente necessaria all'estremità per il servizio Fortore.

Anche le reti di distribuzione vanno ottimizzate con lo stesso metodo, sempre assumendo come parametri la quota delle vasche. Alla fine si adotterà il dimensionamento e le quote vasche corrispondenti al minimo costo totale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Va definita la regolazione della condotta, sia in relazione allo svuotamento conseguente all'arresto delle pompe, sia in relazione al controllo delle portate derivate dalle vasche. Lo studio di regolazione va accompagnato anche da un profilo schematico, riportante i campi di oscillazione della piezometrica e i carichi massimi e minimi sulla condotta principale. Va definita la sezione tipo di posa dei grandi diametri, con indicazione delle fasce di esproprio e dell'eventuale pista di servizio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Vanno discussi gli apparecchi di linea della condotta principale, prevedendo e dimensionando clapet di rientrata d'aria e scarichi «principali» con relativi fugatori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Va definita la sezione tipo di posa dei grandi diametri, con indicazione delle fasce di esproprio e dell'eventuale pista di servizio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Per quanto riguarda la distribuzione:

- l'orario irriguo va fissato chiaramente (possibilmente 16h/24, e non 14 o 12/24), adeguando di conseguenza il calcolo probabilistico delle portate circolanti;

- va stabilito il principio della suddivisione preventiva dei comprensori in fasce altimetriche, alle quali correlare strettamente la quota delle vasche ed i tracciati delle distributrici (inserimento di rompicarico), in modo tale da contenere i carichi massimi possibilmente entro le 7-8 atm. Le fasce soggiacenti ai fondi vasca per meno di 35 m devono avere un'incidenza modesta, non potendo essere servite con pressioni adeguate;

- va chiarito il criterio di tariffazione e distribuzione, individuando punti di consegna aziendali, a valle dei quali il corpo d'acqua resta inalterato (idranti liberi);

- le consegne aziendali vanno organizzate nel senso di contenere entro valori accettabili il «grado di libertà» a valle. Non si può, cioè, assegnare un modulo «a domanda» a ogni piccolo proprietario;

- va drasticamente ridotto il numero di apparecchiature sugli idranti, stralciando in particolare la saracinesca di radice (sezionamenti da concentrare in testa alle distributrici o nei gruppi di consegna aziendali) e lo sfiato (aria evacuata attraverso le ali mobili, secondo costante prassi tecnica). Saranno dettagliate le specifiche e le funzioni dell'«idrometro».

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

06A06555

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l. - Proroga. (Deliberazione n. 20/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marit-

tima e in acque salmastre e dell'agricoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* della legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modifiche;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262/2002), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il costituendo Consorzio Eurosviluppo S.c. a r.l., per la realizzazione nel comune di Scandale (provincia di Crotone), area obiettivo 1, di un progetto industriale integrato nella filiera energetica, finalizzato alla reindustrializzazione e al rilancio dell'area industriale ex Pertusola, con investimenti industriali da realizzarsi nel periodo 2002-2005 per un totale di 133.771.000 euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 72.299.730 euro, di cui 18.140.000 euro a carico della regione Calabria e un'occupazione aggiuntiva di n. 240 addetti diretti;

Vista la propria delibera 27 maggio 2004, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2004), con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano progettuale del contratto di programma di cui sopra, che prevede l'inserimento di investimenti nel settore agricolo e comporta investimenti totali per 143.231.000 euro (di cui 50.400.000 euro in aziende agricole), cui corrispondono agevolazioni finanziarie pari a 72.299.610 euro (di cui 18.140.000 euro a carico della regione Calabria);

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85/2005) con la quale il termine di realizzazione degli investimenti, previsto al punto 1.6. della citata delibera n. 32/2002, è stato prorogato al 31 dicembre 2006;

Vista la nota pervenuta il 22 febbraio 2006, protocollata al n. 5607, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di proroga del termine per la realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di programma di cui sopra

al 31 marzo 2008 e la delocalizzazione dell'iniziativa promossa da Alibio S.r.l. nel comune di Simeri Crichi (Catanzaro);

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine di cui al punto 1.6. della delibera n. 32/2002, come modificato dalla delibera n. 66/2004 citate in premessa, è prorogato al 31 marzo 2008.

2. L'iniziativa proposta dalla società Alibio S.r.l. sarà realizzata nel comune di Simeri Crichi (Catanzaro).

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 268

06A06553

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Società Aerospaziale Mediterranea S.c. a r.l. (S.A.M.) - Proroga. (Deliberazione n. 21/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n. SG (97) D/9536 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, con il quale è stato disciplinato il regime nazionale di aiuti alle attività di ricerca e sviluppo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modifiche;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina 464,811 Meuro al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2001), con la quale è stato aprovato il contratto di programma presentato dalla Società Aerospaziale Mediterranea S.c. a r.l. (S.A.M.), consorzio di piccole e medie imprese, per l'attuazione di investimenti industriali e di ricerca nel comparto aerospaziale, investimenti da realizzarsi nelle province di Napoli e Brindisi, entrambe ricadenti nell'Obiettivo 1;

Vista la nota pervenuta in data 22 febbraio 2006 e protocollata al n. 5646, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di proroga del termine per la realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di programma di cui sopra al 31 luglio 2007 e la delocalizzazione dell'iniziativa promossa da Magnaghi Aeronautica S.p.a. dal comune di Nola (Napoli) al comune di Napoli;

Tenuto conto che, con verbale di trasferimento in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine di cui al punto 1.5. della delibera n. 102/2000 citata in premessa, per gli interventi da realizzarsi da parte della società Magnaghi Aeronautica (già Panavia S.r.l.) è prorogato al 31 luglio 2007.

2. Gli interventi di cui al punto 1 saranno realizzati nel comune di Napoli.

3. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

4. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 269

06A06554

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rotarix» (vaccino vivo attenuato anti rotavirus) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 97/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rotarix» (vaccino vivo attenuato anti rotavirus) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 febbraio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/05/330/001 polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore di trasferimento;

EU/1/05/330/002 polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite + 5 adattatori di trasferimento;

EU/1/05/330/003 polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 10 adattatori di trasferimento;

EU/1/05/330/004 polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 25 flaconcini + 25 siringhe preriempite + 25 adattatori di trasferimento.

Titolare A.I.C.: GlaxosmithKline Biologicals S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9/10 maggio 2006;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Rotarix debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ROTARIX (vaccino vivo attenuato anti rotavirus) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore di trasferimento - A.I.C. n. 037045010/E (in base 10) 13BJSL (in base 32);

polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite + 5 adattatori di trasferimento - A.I.C. n. 037045022/E (in base 10) 13BJSY (in base 32);

polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 10 adattatori di trasferimento - A.I.C. n. 037045034/E (in base 10) 13BJTB (in base 32);

polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 25 flaconcini + 25 siringhe preriempite + 25 adattatori di trasferimento - A.I.C. n. 037045046/E (in base 10) 13BJTQ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Rotarix» è indicato per l'immunizzazione attiva dei bambini a partire dalla sesta settimana di età per la prevenzione della gastroenterite dovuta a infezione da rotavirus.

Negli studi clinici è stata dimostrata l'efficacia contro la gastroenterite da rotavirus tipo G1P[8], G3P[8] e G9P[8].

La schedula di somministrazione di Rotarix si deve basare sulle raccomandazioni ufficiali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Rotarix» (vaccino vivo attenuato anti rotavirus) è classificata come segue.

Confezioni:

polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore di trasferimento - A.I.C. n. 037045010/E (in base 10) 13BJSL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite + 5 adattatori di trasferimento - A.I.C. n. 037045022/E (in base 10) 13BJSY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 10 adattatori di trasferimento - A.I.C. n. 037045034/E (in base 10) 13BJTB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

polvere e solvente per sospensione orale 1 ml 25 flaconcini + 25 siringhe preriempite + 25 adattatori di trasferimento - A.I.C. n. 037045046/E (in base 10) 13BJTQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A06398

DETERMINAZIONE 30 giugno 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kepivance» (palifermin) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 95/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kepivance» (palifermin) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/314/001 6,25 mg polvere per soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 6 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Amgen Europoe B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11/12 aprile 2006;

Vista la deliberazione n. 14 in data 18 maggio 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Kepivance debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale KEPIVANCE (palifermin) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale.

Confezione:

6,25 mg polvere per soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 6 flaconcini - A.I.C. n. 036927010/E (in base 10) 136XK2 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Kepivance» è indicato per ridurre l'incidenza, la durata e la gravità della mucosità orale in pazienti con neoplasie ematologiche che ricevono una terapia mieloablativa associata ad un'alta incidenza di mucosite grave e richiedente supporto di cellule staminali ematopoietiche autologhe.

Art. 2.

Classificazione e condizioni ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Kepivance» (palifermin), è classificata come segue.

Confezione: 6,25 mg polvere per soluzione iniettabile uso endovenoso flaconcino vetro 6 flaconcini - A.I.C. n. 036927010/E (in base 10) 136XK2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory: 4.800,00 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 7.921,92 euro (IVA inclusa).

Condizioni:

sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale;

tetto di spesa (ex factory) di 1,2 milioni di euro. In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi;

validità del contratto dodici mesi;

ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovrà inviare all'AIFA, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifaonco.agenziafarmaco.it/;

ai fini del monitoraggio delle prescrizioni, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A06399

DETERMINAZIONE 30 giugno 2006.

Modifica del regime di fornitura del medicinale «Pamidronato Disodico Mayne» (pamidronato).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2006 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto dell'8 novembre 2002 con il quale la società Mayne Pharma (Italia) S.r.l. ha avuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pamidronato Disodico Mayne» come di seguito indicato:

5 flaconi concentrato per infusione endovenosa da 15 mg/5 ml - A.I.C. n. 035581014/M (in base 10) 11XV2Q (in base 32).

Classe: «H OSP1»;

1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 30 mg/10 ml - A.I.C. n. 035581026/M (in base 10) 11XV32 (in base 32).

Classe: «H OSP1»;

1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 60 mg/10 ml - A.I.C. n. 035581038/M (in base 10) 11XV3G (in base 32).

Classe: «H OSP1»;

1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 90 mg/10 ml - A.I.C. n. 035581040/M (in base 10) 11XV3j (in base 32).

Classe: «H OSP1».

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 14/15 marzo 2006;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il regime di fornitura del medicinale PAMIDRONATO DISODICO MAYNE (pamidronato) è modificato come segue.

Confezioni:

5 flaconi concentrato per infusione endovenosa da 15 mg/5 ml - A.I.C. n. 035581014/M (in base 10) 11XV2Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H»;

1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 30 mg/10 ml - A.I.C. n. 035581026/M (in base 10) 11XV32 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H»;

1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 60 mg/10 ml - A.I.C. n. 035581038/M (in base 10) 11XV3G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H»;

1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 90 mg/10 ml - A.I.C. n. 035581040/M (in base 10) 11XV3j (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, in ambito extra-ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A06400

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2006.

Autorizzazione alla Net Insurance S.p.a., con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2444).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il provvedimento ISVAP 18 dicembre 2000, n. 1756, con cui Net Insurance S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nonché il successivo provvedimento autorizzativo ISVAP 4 dicembre 2002, n. 2131;

Vista l'istanza del 27 luglio 2005, integrata il 16 maggio 2006, con la quale Net Insurance S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 14. Credito, con esclusione dei settori del credito all'esportazione e del credito agricolo e 15. Cauzione, con esclusione delle cauzioni per appalti per opere, servizi, forniture e riscossione imposte e delle cauzioni per diritti doganali, pagamento e rimborsi di imposte e riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 14. Credito (con le stesse limitazioni del lavoro diretto), 15. Cauzione (con le stesse limitazioni del lavoro diretto) e 16. Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 22 giugno 2006;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Net Insurance S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 5 luglio 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata Istanza;

Dispone:

La Net Insurance S.p.a., con sede in Roma, via Barberini n. 29, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 14. Credito, con esclusione dei settori del credito all'esportazione e del credito agricolo e 15. Cauzione, con esclusione delle cauzioni per appalti per opere, servizi, forniture e riscossione imposte e delle cauzioni per diritti doganali, pagamento e rimborsi di imposte e riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 14. Credito (con le stesse limitazioni del lavoro diretto), 15. Cauzione (con le stesse limitazioni del lavoro diretto), e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2006

Il presidente: GIANNINI

06A06513

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2006)**, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4) **recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *e del mare*;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero *della pubblica* istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero *per i* beni e *le* attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale».

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,* fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica finanziaria *non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della* segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica *(CIPE), la quale* è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, *con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.*

2-bis. *All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione».*

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale».

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il declino comma è sostituito dal seguente:

«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato.

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero *delle attività produttive* dall'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, e comma 2-*bis*, lettere *b)*, *e)* e, per quanto attiene alla lettera *a)*, le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. *Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera* a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse.*

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono *trasferiti*, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo;* i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 *dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,* i compiti in materia di politiche antidroga *attribuiti* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. *L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera* c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale* le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 mano 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, *per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.*

7. È istituito il Ministero *della pubblica* istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.*

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica.*

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sul consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del-

l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis.

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali».

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto *dai commi* 13, *19 e 19-bis.*

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero *della pubblica* istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7.

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministro per i beni e le attività culturali;*

b) le funzioni di vigilanza sull'*Agenzia* dei segretari comunali e provinciali *nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;*

c) l'iniziativa legislativa in materia di *individuazione* e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzioni, *nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione*

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, *nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;*

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia *nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;*

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale della struttura costituita al sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti»;

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) turismo».

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38 commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: «*b)* italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater.

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio, ».

24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro».

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.

24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coor-

dina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.

24-septies. È abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

24-octies. All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero».

24-novies. All'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale» sono soppresse.

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

25-bis. *Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«24 *(Aree funzionali).* — 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»:

«Art. 7 *(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto).* — 1. È istituita, nell'àmbito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità".

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'àmbito dell'attività di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'àmbito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art. 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifica-

zioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'art. 37-*quater* della citata legge n. 109 del 1994.

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.».

— Si riporta il testo dell'art. 23, commi 1 e 2, e dell'art. 27, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificati dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.».

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sotto utilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.

2-*bis*. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo.

2-*ter*. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.

2-*quater*. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

— Si riporta l'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica), come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«16. *(Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica).* — È costituito il "Comitato interministeriale per la programmazione economica".

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo o lo spettacolo nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, nonché le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali.

Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati.

Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.

Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.

Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione.

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea della energia atomica (C.E.C.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti.

Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della programmazione.

Per l'esame dei problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti», abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 1 *(Sviluppo e coesione territoriale).* — 1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

— Il testo dell'art. 27, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è riportato nelle note all'art. 1, comma 2.

— Si riporta il testo dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 42 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.».

— Il testo dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è riportato nelle note all'art. 1, comma 4.

— Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«46 (*Aree funzionali).* — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'im-

piego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:

«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili" per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.».

— Si riporta il testo dell'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«6-*bis (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)*. — 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 10, comma 4, comprese quelle previste dall'art. 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso.».

— Si riporta il testo dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;».

— La legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1998, n. 163.

— La legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: «Istituzione del servizio civile nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2001, n. 68.

— Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2002, n. 99.

— Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 50 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'art. 137, comma 2, ed all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;».

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, recante: «Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare»:

«1. Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilità dei generi alimentari;

b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;

f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, è soppresso in virtù della presente legge.

Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera *a)* che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".»:

«Art. 12 *(Provvedimenti)*. — 1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

b) gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile;

c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile.

2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2543 del codice civile.

5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.».

— Si riportano gli articoli 2, 5 e 6 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari»:

«Art. 2 *(Scopi)*. — 1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.».

«Art. 5 *(Disposizioni particolari)*. — 2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.».

«Art. 6 *(Diritto di prelazione)*. — 1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'art. 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonché il compimento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 2.».

— Si riporta il testo del comma 227, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«227. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'art. 5, comma 7-*bis*, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "e per una durata massima di dodici mesi" sono soppresse.».

— Si riporta il testo degli articoli 198, primo comma, 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»:

«Art. 198 *(Organi della liquidazione amministrativa)*. — Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.».

«Art. 213 *(Chiusura della liquidazione)*. — Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al com-

missario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.».

«Art. 214 *(Concordato)*. — Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.

La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.

Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante: «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge, che qui si pubblica:

«Art. 17 *(Promozione del sistema agroalimentare italiano)*. — 1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'art. 59, comma 4-*bis*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la società per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani.».

— Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

— Si riporta il testo degli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 52 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.».

«Art. 53 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cul-

tura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione:

«Art. 117. — Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.».

— Si riporta il testo dell'art. 118, primo e secondo comma della Costituzione:

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.».

— Il testo dell'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è riportato nelle note all'art. 1, comma 6.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante: Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia:

«Art. 2 *(Osservatorio nazionale per l'infanzia)*. — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Il piano è adottato sentita la Commissione di cui all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni.

4. Il piano è adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio.».

«Art. 3 *(Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia)*. — 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predispone, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progettipilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».

— Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, recante: Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1996, n. 256, supplemento ordinario n. 184.

— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 2006, n. 125, supplemento ordinario n. 133.

— Si riporta il testo della legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: Azioni positive per l'imprenditoria femminile:

«Art. 10 *(Comitato per l'imprenditoria femminile)*. — 6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3.».

«Art. 12 *(Iniziative delle regioni)*. — 1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.».

«Art. 13 *(Copertura finanziaria)*. — 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art. 27, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge qui pubblicato, è riportato nelle note all'art. 1, comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 28, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 28 *(Aree funzionali)*. — 1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli inve-

stimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'àmbito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;

b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in àmbito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;

c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di formazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.

2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-*ter* dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti

i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.

3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.».

— Si riporta il testo dell'art. 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge di conversione dei decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 54 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti.

2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'àmbito delle seguenti aree funzionali:

a) beni culturali e paesaggistici;

b) beni archivistici e librari;

c) ricerca, innovazione e organizzazione;

a) spettacolo e sport.

3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.

4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del minore ad una famiglia»:

«Art. 38. — 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.».

«Art. 39. — 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'art. 39-*ter*, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'art. 39-*bis*;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'art. 23, comma 1, della Convenzione stessa;

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'art. 39-*ter*.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'art. 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei princìpi della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge che qui si pubblica»:

«Art. 10 *(Riordino dei compiti operativi e gestionali)*. — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», come modificato dal decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.».

— Si riporta il testo degli articoli 9, comma 2, e 9-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»:

«Art. 9 *(Personale della Presidenza)*. — 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.».

«Art. 9-*bis (Personale dirigenziale della Presidenza)*. — 3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo art. 18.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»:

«Art. 17 *(Attività di coordinamento)*. — 1-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 6-*duodecies* a 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni:

«Art. 3 *(Semplificazione amministrativa)*. — 6-*duodecies*. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.

6-*terdecies*. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-*duodecies* è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-*quaterdecies*, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

6-*quaterdecies*. Per l'attuazione dei commi 6-*duodecies* e 6-*terdecies* è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 11 *(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure)*. — 2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 9 *(Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim)*. — 1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa, assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici Uffici o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può conferire ai Ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislative 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigeriziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, come modificato dal decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 13. — 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consuenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche

e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riportato nelle note al comma 24-*bis.*

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», abrogato dalla legge di conversione dei decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 3 *(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).* — 1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai Sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

2. Nell'àmbito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'àmbito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 3 *(Gabinetto).* — 2. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto può nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due.».

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge che qui si pubblica:

«Art. 3-*bis (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario).* — 3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fmanziaria 2005)»:

«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentaii e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art. 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A06558

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del prefetto dott. Raffaele Lauro a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2006, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 2006, il prefetto dott. Raffaele Lauro è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, a decorrere dal 1° giugno 2006 e fino al 31 maggio 2008.

06A06420

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimenti di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Croce d'oro

Con decreto 13 settembre 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Car. Sc. Aldo Montano nato il 18 novembre 1978 a Livorno.

Con la seguente motivazione: «Componente della squadra nazionale di scherma, dando prova di eccezionali qualità sportive e spiccato temperamento agonistico, conquistava, nel corso dei giochi olimpici di Atene 2004, la medaglia d'oro nella specialità della sciabola individuale e quella d'argento nella gara di sciabola a squadre, contribuendo significativamente ad elevare il prestigio dell'Arma dei carabinieri in Italia ed all'estero».

Atene (Grecia), 13-29 agosto 2004.

Con decreto 13 settembre 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Car. Andrea Cassarà nato il 3 gennaio 1984 a Brescia.

Con la seguente motivazione: «Componente della squadra nazionale di scherma, dando prova di eccezionali qualità sportive e spiccato temperamento agonistico, conquistava, nel corso dei giochi olimpici di Atene 2004, la medaglia d'oro nella specialità del fioretto a squadre e quella di bronzo nella gara di fioretto individuale, contribuendo significativamente ad elevare il prestigio dell'arma dei carabinieri in Italia ed all'estero».

Atene (Grecia), 13-29 agosto 2004.

Con decreto 13 settembre 2005 è conferita la seguente ricompensa: all'Appuntato Salvatore Sanzo nato il 26 novembre 1975 a Pisa.

Con la seguente motivazione: «Componente della squadra nazionale di scherma, già distintosi in precedenti competizioni olimpiche ed internazionali di altissimo livello, dando ulteriore prova di eccezionali qualità sportive e spiccato temperamento agonistico, conquistava, nel corso dei giochi olimpici di Atene 2004, la medaglia d'oro nella specialità del fioretto a squadre e quella d'argento nella gara di fioretto individuale, contribuendo significativamente ad elevare il prestigio dell'Arma dei carabinieri in Italia ed all'estero».

Atene (Grecia), 13-29 agosto 2004.

Con decreto 13 settembre 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Gen. C. A. (AUS.) Salvatore Fenu nato il 5 febbraio 1940 a Roma.

Con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre espletato il servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, svolgendo un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di comandante dei gruppi di La Spezia e di Milano, della legione di Messina e della regione «Campania», ove è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione, oltre a costituire chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Chiamato al prestigioso e delicato incarico di comandante della 11ª brigata, delle scuole dell'Arma dei carabinieri e, successivamente, a quello di vice comandante generale, ha perseverato nella sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 27 ottobre 1958 - 5 febbraio 2005.

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Appuntato Scelto Thomas Angerer nato il 21 gennaio 1965 a Bolzano.

Con la seguente motivazione: «Componente della rappresentanza nazionale italiana di paracadutismo sportivo, in occasione della seconda edizione della Coppa del mondo, dando prova di eccezionali qualità ed elevato temperamento agonistico, conquistava il primo posto assoluto nella competizione di precisione in atterraggio individuale, concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio delle forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

Osiek Nad Notecia (Polonia) 17-25 agosto 2002.

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Gen. C.A. AUS. Virgilio Chirieleison nato il 28 ottobre 1939 a Roma.

Con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre espletato il servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, svolgendo un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di comandante del gruppo di Pisa, della legione di Salerno, della Scuola sottufficiali di Firenze, della regione Sicilia e della divisione unità mobili e specializzate, ove è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione, oltre a costituire chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Chiamato al prestigioso e delicato incarico di comandante del comando interregionale Vittorio Veneto e, successivamente, a quello di vice comandante generale, ha perseverato nella sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 28 ottobre 1956 - 13 novembre 2004.

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Gen. C.A. AUS. Emo Tassi nato il 22 marzo 1939 a Pontremoli (Massa-Carrara).

Con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di capo del III reparto del comando generale, di comandante della regione carabinieri "Liguria", di vice comandante della la divisione "Pastrengo" e di comandante del comando interregionale "Culqualber", nelle quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione e costituendo altresì chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Chiamato al prestigioso ancorchè delicato incarico di vice comandante generale dell'arma, ha proseguito in tale mandati la sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e nel paese».

Territorio nazionale, ottobre 1957 - marzo 2004.

Con decreto 21 febbraio 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Brigadiere Alessandro Ruggeri nato il 2 ottobre 1960 a Urbino (Pesaro).

Con la seguente motivazione: «Componente della rappresentanza nazionale italiana di paracadutismo sportivo, in occasione della seconda edizione dei giochi mondiali militari, dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, forniva un determinante contributo per la conquista del primo posto assoluto - a squadre - nella competizione di precisione in atterraggio, concorrendo così ad elevare, in italia e all'estero, il prestigio delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

Zagabria (Croazia), 6-8 agosto 1999

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Vice Brigadiere Davide Girelli nato il 18 ottobre 1969 ad Orzinuovi (Brescia).

Con la seguente motivazione: «Componente della rappresentanza nazionale italiana di paracadutismo sportivo, in occasione della seconda edizione dei giochi mondiali militari, dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, forniva un determinante contributo per la conquista del primo posto assoluto - a squadre - nella competizione di precisione in atterraggio, concorrendo così ad elevare, in italia e all'estero, il prestigio delle forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

Zagabria (Croazia), 6-8 agosto 1999.

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Gen. C.A. AUS. Giuseppe Gemma nato il 7 febbraio 1938 a Soleto (Lecce).

Con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di comandante del nucleo presidenziale, della scuola allievi di Roma, della regione Toscana nonchè della decima brigata, nei quali è riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione e costituendo altresì chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Chiamato ai prestigiosi ancorchè delicati incarichi di comandante dei comandi interregionali "Culqualber" e "Podgora", ha proseguito in tali mandati la sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel paese».

Territorio nazionale, ottobre 1958 - febbraio 2004.

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Gen. C.A. (in congedo) Guido Bellini nato il 5 maggio 1939 a Monteroni di Lecce (Lecce).

Con la seguente motivazione: «Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con straordinaria capacità, acuta lungimiranza e tenace volontà realizzatrice ha proseguito i programmi di profonda razionalizzazione ed ammodernamento dell'istituzione derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riordino, adottando nuove e più efficaci soluzioni nel settore ordinativo, operativo, logistico, della comunicazione conferendo grande impulso al massiccio impiego delle più avanzate tecnologie informatiche. Ne è derivato un potenziamento complessivo dell'arma che le ha consentito di rafforzare il suo ruolo sia in patria, per la salvaguardia dei cittadini e delle istituzioni, sia all'estero nelle missioni per il mantenimento della pace.

Ufficiale generale di assoluto valore e di grande apertura mentale che ha contribuito con la sua esemplare opera ed impareggiabile azione di comando al progresso dell'Arma dei carabinieri e ad accrescerne il prestigio in Italia ed in campo internazionale».

Territorio nazionale, 18 aprile 2002 - 5 maggio 2004.

Con decreto 31 gennaio 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Gen. C.A. AUS. Ottavio Fugaro nato il 17 febbraio 1940 a Gaeta (Latina).

Con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di preclare doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere. Ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di capo del II reparto del comando generale, di comandante della regione carabinieri "Emilia-Romagna" e di vice comandante del comando interregionale "Pastrengo" nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione, costituendo altresì chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Chiamato al prestigioso, ancorchè delicato, incarico di comandante del comando interregionale «Culqualber», ha proseguito in tale mandato la sua opera di elevatissima qualità contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e nel paese».

Territorio nazionale, 26 ottobre 1959 - 30 maggio 2004.

Con decreto 3 ottobre 2005 è conferita la seguente ricompensa: all'App. Walter Nones nato il 5 novembre 1971 a Cavalese (Trento).

Con la seguente motivazione: «Istruttore militare scelto di alpinismo, dando prova di eccezionali qualità sportive e ferma determinazione, non disgiunte da eccellenti capacità fisiche e professionali, partecipava a difficoltosa spedizione alpinistico-scientifica e raggiungeva, senza bombole di ossigeno, la vetta del K-2, contribuendo alla piena riuscita della spedizione. Successivamente con generoso altruismo concorreva, unitamente agli altri alpinisti, nella ricerca e nel soccorso di un componente di altra cordata, disperso in alta quota. L'ardita impresa alpinistica arrecava ulteriore lustro e decoro all'Arma dei carabinieri, elevandone il prestigio in Italia ed all'estero».

Pakistan, luglio 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Gen. C.A. AUS. Vittorio Savino nato il 21 luglio 1938 a Catania.

Con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di comandante del centro elicotteri, del 2º reggimento e della dodicesima brigata, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione e costituendo altresì chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Chiamato a ricoprire il prestigioso ancorchè delicato incarico di comandante del comando unità mobili e specializzate carabinieri «Palidoro», ha proseguito in tale mandato la sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel paese».

Territorio nazionale, agosto 1960 — luglio 2004.

Da 06A6424 a 06A06425 e da 06A06427 a 06A06438

Croce d'argento

Con decreto 13 settembre 2005 è conferita la seguente ricompensa: al Car. Sc. Giampiero Pastore nato il 7 maggio 1976 a Salerno.

Con la seguente motivazione: «Componente della squadra nazionale di scherma, dando prova di eccezionali qualità sportive e spiccato temperamento agonistico, conquistava, nel corso dei giochi olimpici di Atene 2004, la medaglia d'argento nella specialità della sciabola a squadre, contribuendo significativamente ad elevare il prestigio dell'Arma dei carabinieri in Italia ed all'estero».

Atene (Grecia), 13-29 agosto 2004.

06A06426

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Estensione dell'Abilitazione della società Istituto Giordano S.p.A. di Bellaria I.M. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 114/AA.GG. del 25 maggio 2006, la società Istituto Giordano S.p.A. con sede in Bellaria I.M. (RN), via Rossini n. 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti: Organismo di certificazione ed ispezione: Camini (EN 1856-2: 2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

06A06519

Abilitazione della Associazione IGQ di Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 198/AA.GG. del 25 maggio 2006, la Associazione IGQ con sede legale in Milano, via Sarca n. 336, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti: Organismo di certificazione ed ispezione: Prodotti strutturali metallici e accessori (EN10025-1:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutturetrasporti.it/consuplp

06A06520

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Entact».

Estratto determinazione UPC/II/2340/2006 del 7 giugno 2006

Specialità Medicinale: ENTACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035768011/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768023/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768035/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768047/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768050/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768062/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768074/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768086/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768098/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768100/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768112/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768124/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768136/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768148/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768151/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768163/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768175/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768187/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768199/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768201/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768213/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768225/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768237/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768249/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768252/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768264/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768276/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768288/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768290/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768302/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768314/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768326/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768338/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768340/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768353/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768365/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768377/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768389/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768391/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768403/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768415/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035768427/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035768439/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035768441/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035768454/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 15 mg;

A.I.C. n. 035768478/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 20 mg;

A.I.C. n. 035768492/M - 5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768504/M - 5 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768516/M - 5 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768528/M - 10 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768530/M - 10 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768542/M - 10 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768555/M - 15 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768567/M - 15 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768579/M - 15 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768581/M - 20 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768593/M - 20 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768605/M - 20 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0280/001-004/W16,II/19,II/29,II/30.

Tipo di modifica: aggiunta indicazioni terapeutiche ed ulteriori modifiche stampati.

Modifica: apportata estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente al «Trattamento del disturbo d'ansia sociale (fobia sociale) ed al trattamento del disturbo d'ansia generalizzato».

Sono inoltre autorizzate ulteriori modifiche alle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cipralex».

Estratto determinazione UPC/II/2341/2006 del 7 giugno 2006

Specialità Medicinale: CIPRALEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035767019/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035767021/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035767033/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035767045/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035767058/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035767060/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035767072/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035767084/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035767096/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035767108/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035767110/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035767122/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035767134/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035767146/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035767159/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035767161/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035767173/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767185/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767197/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767209/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767211/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767223/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035767235/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767247/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767250/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767262/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767274/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035767286/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035767298/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767300/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767312/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767324/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767336/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767348/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035767351/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767363/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767375/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767387/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767399/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767401/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035767413/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035767425/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035767437/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035767449/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035767452/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 15 mg;

A.I.C. n. 035767464/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 20 mg;

A.I.C. n. 035767490/M - 5 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767502/M - 5 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767514/M - 10 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767526/M - 10 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767538/M - 10 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767540/M - 15 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767553/M - 15 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767565/M - 15 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767577/M - 20 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767589/M - 20 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767591/M - 20 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035767603/M - 5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie.

Titolare A.I.C.: H. Lundbeck A/S.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0278/001-004/w16,II/29,II/30,II/19.

Tipo di modifica: aggiunta indicazioni terapeutiche ed ulteriori modifiche stampati.

Modifica: apportata estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente al «Trattamento del disturbo d'ansia sociale (fobia sociale) ed al trattamento del disturbo d'ansia generalizzato».

Sono inoltre autorizzate ulteriori modifiche alle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Climara».

Estratto determinazione UPC/II/2342/2006 del 7 giugno 2006

Specialità Medicinale: CLIMARA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030183014/M - «50» 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 030183026/M - «50» 12 sistemi trandermici;

A.I.C. n. 030183038/M - «100» 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 030183040/M - «100» 12 sistemi transdermici.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0114/001-002/W012.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica: apportata estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla: «Prevenzione dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri medicinali autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi (vedere anche la sezione 4.4)».

Sono inoltre autorizzate ulteriori modifiche alle sezioni 4.2 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle seguenti forme e confezioni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06403

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zerella».

Estratto determinazione UPC/II/2343/2006 del 7 giugno 2006

Specialità Medicinale: ZERELLA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034773010/M - «50» 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 034773022/M - «50» 12 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 034773034/M - «100» 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 034773046/M - «100» 12 sistemi transdermici.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0114/001-002/W012.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica: apportata estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla: «Prevenzione dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri medicinali autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi (vedere anche la sezione 4.4)».

Sono inoltre autorizzate ulteriori modifiche alle sezioni 4.2 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rabipur».

Estratto provvedimento UPC/II/2344 del 7 giugno 2006

Specialità Medicinale: RABIPUR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035947011/M - 1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente con siringa monouso;

A.I.C. n. 035947023/M - 1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Chiron Behring GMBH&CO.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0216/001/II/012, II/11, II/20, II/22.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

eliminazione del Ph-Test dal diluente del liofilizzato ricostituito in accordo con la Farmacopea Europea;

trasferimento dei metodi di test per la determinazione dei residui umidi e del test dei pirogeni relativamente al prodotto finito;

modifica delle procedure sui test di stabilità;

eliminazione del test per i pirogeni come criterio per il test di rilascio di Ten/Haemaccel + 0,1% acido glutammico monopotassico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06406

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neisvac-C».

Estratto provvedimento UPC/II/2345 del 7 giugno 2006

Specialità Medicinale: NEISVAC-C.

Confezioni:

A.I.C. n. 035602010/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

A.I.C. n. 035602022/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

A.I.C. n. 035602034/M - 20 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Ltd.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0435/001/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione, per la produzione dei tamponi da utilizzare nella produzione, del fornitore «HyClone Laboratories Inc. USA» o altro fornitore qualificato in alternativa al fornitore attualmente autorizzato: «Cambrex BioScience, Inc. USA».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06407

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nitrocor».

Estratto provvedimento UPC/R/41/2006 del 26 giugno 2006

Specialità Medicinale: NITROCOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034867010/M - 30 cerotti transdermici 5 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867022/M - 30 cerotti transdermici 10 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867034/M - 30 cerotti transdermici 15 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867046/M - 15 cerotti transdermici 5 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867059/M - 15 cerotti transdermici 10 mg/24 ore;

A.I.C. n. 034867061/M - 15 cerotti transdermici 15 mg/24 ore.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0311/001-003/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Maxipril»

Estratto determinazione UPC 4553/2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale 03589790587.

Specialità Medicinale: MAXIPRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035448012/M - 50 compresse in blister PCV/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035448024/M - 24 compresse in blister PCV/AL da 25 mg.

È ora trasferita alla società: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Pavia, 6 - Milano, con codice fiscale 08205300588.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06408

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento «valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS».

Si comunica che, alla luce di documenti sottoposti all'attenzione dell'Autorità e in relazione agli ulteriori e complessi approfondimenti istruttori in corso di svolgimento, il termine del procedimento istruttorio concernente «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS» è prorogato di trenta giorni a far data dal 5 luglio 2006, tenuto conto delle sospensioni per le richieste di informazioni e documenti.

La presente comunicazione è pubblicata nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06465

Avvio del procedimento «Valutazione ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'articolo 50 del codice delle comunicazioni elettroniche».

Si comunica l'avvio del procedimento istruttorio concernente «Valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, concernente il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del codice delle comunicazioni elettroniche» che in data 11 luglio 2006 è stato pubblicato sul sito web dell'Autorità www.agcom.it a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A06482

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO E VOLTURNO

Avviso relativo all'Adozione del «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frane - Bacino Liri - Garigliano e Volturno» con delibera n. 1 adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno nella seduta del 5 aprile 2006.

Si rende noto che, in data 5 aprile 2006, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha approvato, con delibera n. 1, il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frane - Bacino Liri - Garigliano e Volturno», ai sensi della legge n. 183/1989 e s.m.i.; si precisa che è in corso la procedura di approvazione ex art. 4 della legge n. 183/1989 e s.m.i.

Copia degli elaborati sono consultabili presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del territorio), presso le regioni interessate (settori delegati ex legge n. 183/1989) nonché presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Voltumo.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei bollettini ufficiali delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

06A06422

Avviso relativo all'adozione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico - Bacino Liri - Garigliano» con delibera n. 2 adottata dal comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno nella seduta del 5 aprile 2006.

Si rende noto che, in data 5 aprile 2006, il comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha approvato, con delibera n. 2, il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico - Bacino Liri - Garigliano», ai sensi della legge 183/89 e successive modifiche ed integrazioni; si precisa che è in corso la procedura di approvazione ex art. 4 della legge n. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia degli elaborati sono consultabili presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (direzione generale difesa del territorio), presso le Regioni interessate (settori delegati ex legge n. 183/89) nonché presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Voltumo.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei bollettini ufficiali delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

06A06464

Avviso relativo all'approvazione del «Documento di indirizzo ed orientamento per la pianificazione e programmazione della tutela ambientale» con delibera n. 3 adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno nella seduta del 5 aprile 2006.

Si rende noto che, in data 5 aprile 2006, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha approvato, con delibera n. 3, il «Documento di indirizzo ed orientamento per la pianificazione e programmazione della tutela ambientale - Bacino Liri Garigliano e Volturno», ai sensi della legge n. 183/1989 e s.m.i.

Copia degli elaborati sono consultabili presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del territorio), presso le regioni interessate (settori delegati *ex* legge n. 183/1989) nonché presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei bollettini ufficiali delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

06A06423

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo al risparmio postale

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.A.), a partire dal 18 luglio 2006, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali dedicata ai minori di età contraddistinta con la sigla «M 1».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

06A06512

REGIONE MOLISE

Autorizzazione nuova linea di soffiaggio ed imbottigliamento «Krones» per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Castellina» nello stabilimento di produzione sito in località «Casale-Folgara» nel comune di Castelpizzuto. Ditta Castellina S.p.a. da Castelpizzuto.

«Con determinazione dirigenziale n. 86 del 3 luglio 2006 del responsabile del servizio turismo, industria alberghiera e acque minerali della regione Molise, la società Castellina S.p.a. da Castelpizzuto (IS) è stata autorizzata all'uso della linea «Krones» di soffiaggio e di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale denominata «Castellina», prodotta nello stabilimento di imbottigliamento sito nel comune di Castelpizzuto (IS).».

06A06466

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-164) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 7 1 7 *

€ 1,00